

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL COMITATO CONSULTIVO DEGLI UTENTI

TEMPI AGENZIA S.p.A.

Sede Legale: Via Arda, 21 - 29100 Piacenza

Presidenza, Direzione, Amministrazione: Via G. Taverna, 76 – 29100 Piacenza

Tel. 0523 385 268 – Fax. : 0523 33 76 74 – info@tempiagenzia.it

C.F., P.IVA e N. Reg. Imprese di Piacenza: 01385770332

R.E.A. di Piacenza n. 157957 – Capitale Sociale: € 5.130.180,00

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

Art. 1 - Unicità ed articolazione del Comitato

Art. 2 - Autonomia e dotazione patrimoniale del Comitato

Art. 3 - Attribuzioni del Comitato

TITOLO II – PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE DEL COMITATO

Art. 4 - Composizione del Comitato

Art. 5 – Pubblicazione dell’avviso di prima costituzione del Comitato e nomina dei rappresentanti del Comitato

Art. 6 – Incapacità ed incompatibilità

Art. 7 – Nomina, sostituzione dei rappresentanti e costituzione del Comitato

TITOLO III – DURATA DEL COMITATO E PERMANENZA IN CARICA DEI COMPONENTI

Art. 8 - Durata del Comitato e rieleggibilità dei componenti

Art. 9 - Decorrenza di esercizio delle attribuzioni dei componenti e prorogatio

Art. 10 - Dimissioni dei componenti del Comitato

TITOLO IV – ADUNANZE DEL COMITATO

Art. 11 - Elezione del Presidente

Art. 12 – Convocazione e funzionamento del Comitato

Art. 13 – Sede del comitato

TITOLO V – DISPOSIZIONE TRANSITORIA E FINALE

Art. 14 - Regolamento di organizzazione e procedurale



TEMPI AGENZIA – Agenzia per la mobilità

Vista la legge regionale 2 ottobre 1998, n.30, recante “Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale”, che all’art.17 comma 1bis, demanda alle Agenzie locali per la Mobilità di bacino la costituzione dei Comitati degli utenti con funzioni consultive, di verifica e proposta per la qualità del servizio di trasporto pubblico.

Emana il seguente:

TEMPI AGENZIA S.p.A.

Sede Legale: Via Arda, 21 - 29100 Piacenza

Presidenza, Direzione, Amministrazione: Via G. Taverna, 76 – 29100 Piacenza

Tel. 0523 385 268 – Fax. : 0523 33 76 74 – info@tempiagenzia.it

C.F., P.IVA e N. Reg. Imprese di Piacenza: 01385770332

R.E.A. di Piacenza n. 157957 – Capitale Sociale: € 5.130.180,00

REGOLAMENTO

TITOLO I DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

Articolo 1

Unicità ed articolazione del Comitato degli utenti

1. E' istituito il Comitato consultivo degli Utenti, di seguito denominato "Comitato", per il bacino della provincia di Piacenza ai sensi del comma 1 bis dell'art. 17 della Legge della Regione Emilia Romagna n. 30/98 così come modificata ed integrata con successiva Legge Regionale n. 8/03.
2. Il Comitato si dota di una propria articolazione e organizzazione interna come da regolamento che adotterà ai sensi dell'art. 14.
3. Il Comitato è un istituto di partecipazione democratica con funzioni consultive.

Articolo 2

Autonomia e dotazione patrimoniale del Comitato

1. Il Comitato opera in autonomia funzionale nei confronti di Tempi Agenzia, nella sua funzione di Agenzia per la mobilità e di ogni altro soggetto pubblico o privato, dotandosi di regolamento per la disciplina della propria organizzazione interna.
2. Tempi Agenzia, di seguito denominata "Agenzia", nell'espletamento delle sue funzioni statutarie di Agenzia Locale per la mobilità nel bacino di Piacenza, assicura la funzionalità del Comitato, mettendo a disposizione del medesimo risorse economiche e mezzi strumentali per lo svolgimento delle relative attribuzioni, limitatamente a:
 - Supporto alla convocazione delle riunioni del Comitato e suo funzionamento;
 - Custodia dei verbali delle decisioni del Comitato;
 - Informazioni e documentazione utile alla sua attività;
 - Rimborsi documentati delle spese di viaggio necessari per consentire la partecipazione dei suoi componenti alle riunioni, nell'ambito del bacino di Piacenza, a convegni od incontri in cui si dibattono le materie di sua competenza nei limiti fissati dal regolamento (Il rimborso chilometrico per l'uso della autovettura privata è previsto solo per i membri con residenza fuori dal Comune capoluogo; in alternativa verrà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio sui mezzi pubblici).
3. Le occorrenze economiche annuali del Comitato come rimborso spese sono previste all'interno del Bilancio di Previsione dell'Agenzia. Detta quantificazione di spesa viene definita anche in considerazione della precedente proposta avanzata alla direzione dell'Agenzia, entro il 30 settembre dell'anno precedente quello di riferimento, dal Presidente del Comitato.
4. L'Agenzia mette a disposizione del Comitato, per l'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 3 e 14 del presente regolamento, beni mobili ed immobili appartenenti al proprio patrimonio ovvero assunti in godimento a qualsiasi titolo.
5. L'Agenzia comunica l'accredito del Comitato presso gli utenti ed i consumatori, considerati sia singolarmente che in forma associata.

TEMPI AGENZIA S.p.A.

Sede Legale: Via Arda, 21 - 29100 Piacenza

Presidenza, Direzione, Amministrazione: Via G. Taverna, 76 – 29100 Piacenza

Tel. 0523 385 268 – Fax. : 0523 33 76 74 – info@tempiagenzia.it

C.F., P.IVA e N. Reg. Imprese di Piacenza: 01385770332

R.E.A. di Piacenza n. 157957 – Capitale Sociale: € 5.130.180,00

Articolo 3

Attribuzioni del Comitato

1. In conformità al disposto di cui all'art. 17 della Legge della Regione Emilia- Romagna n. 30/1998, così come modificata ed integrata con Legge Regionale n. 08/03, il Comitato è un istituto di partecipazione democratica con funzioni consultive, a cui compete, su propria iniziativa o su richiesta dell'Agenzia, di:

- Esprimere pareri sulla Carta dei Servizi e sui suoi aggiornamenti, prima della pubblicazione;
- Formulare dei quesiti e chiedere informazioni sulla organizzazione e sul funzionamento del servizio di trasporto pubblico;
- Formulare proposte per migliorare i servizi di trasporto pubblico e collettivo e la loro integrazione con la mobilità privata;
- Esprimere pareri sui principali progetti di riorganizzazione dei servizi di trasporto, sia urbano che extraurbano e non convenzionali;
- Suggestire all'Agenzia iniziative per la informazione, la trasparenza e la semplificazione delle forme di accesso ai servizi.

2. Il Comitato consultivo degli utenti, inoltre, coopera, qualora richiesto, al fine di dare supporto alle istanze degli utenti e dei consumatori volte:

- a) alla sicurezza e alla qualità dei servizi di trasporto pubblico;
- b) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità degli stessi servizi;
- c) alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti i servizi.

3. I componenti del Comitato potranno richiedere all'Agenzia le informazioni utili allo svolgimento del loro mandato, nei limiti di disponibilità compatibili con il corretto espletamento delle funzioni istituzionali dell'Agenzia medesima e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.

TITOLO II PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE DEL COMITATO

Articolo 4 *Composizione del Comitato*

1. Il Comitato consultivo degli utenti si compone di 11 componenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, sulla base delle risultanze delle procedure pubbliche disposte all'art. 5 del presente regolamento.

2. I componenti del Comitato esercitano il loro mandato nell'ambito delle funzioni attribuite al comitato di cui al presente regolamento.

3. Al fine di garantire la piena rappresentatività degli utenti, il Comitato è formato:

a) da 3 componenti designati dalle Associazioni dei Consumatori maggiormente rappresentative e regolarmente iscritte al Registro regionale dell'Emilia-Romagna, istituito in esecuzione dell'art. 3 della legge regionale 8 dicembre 1992, n. 45, che abbiano una sede o comunque propri referenti nell'ambito del territorio della provincia ed i cui fini statutari contemplino la tutela del consumatore con riferimento anche all'erogazione del servizio nel settore trasporti pubblici;

b) da 8 componenti individuati tra gli utenti che posseggono un abbonamento annuale o plurimensile (10 mesi) al servizio di trasporto pubblico locale al momento della costituzione del Comitato. Tali componenti sono così individuati:

1 rappresentante per la val Tidone;

1 rappresentante per la val Trebbia;

1 rappresentante per la val Nure;

1 rappresentante per la val D'Arda;

1 rappresentante per la val D'Ongina;

1 rappresentante del servizio ferroviario (pendolare ferroviario).

2 rappresentanti del Comune di Piacenza di cui 1 rappresentante della categoria Over 65enni.

4. Il procedimento di costituzione del Comitato deve essere rinnovato nel caso in cui i componenti risultano complessivamente inferiori alle 7 unità, cioè nel caso di dimissione contestuale di almeno 5 membri, come previsto al successivo art. 10 comma 2.

Articolo 5 *Pubblicazione dell'avviso di prima costituzione del Comitato e nomina dei rappresentanti*

1. Al fine di procedere alla prima costituzione del Comitato, il Direttore Tecnico dell'Agenzia affida le funzioni di coordinatore ad un dipendente dell'Agenzia stessa, con il compito di esperire e coordinare le procedure per la prima costituzione del comitato.

Il suo ruolo si esaurisce con la nomina dello stesso comitato.

2. In prima istanza vengono contattate le Associazioni dei Consumatori presenti ed operanti sul territorio della provincia di Piacenza, alle quali vengono illustrate le finalità del Comitato e il presente regolamento, e che vengono quindi invitate a segnalare 3 nominativi con i requisiti richiesti al successivo articolo 6, che entreranno a far parte del nascente Comitato.

Le Associazioni avranno 30 giorni di tempo per effettuare la loro scelta.

3. L'Agenzia approva un avviso da pubblicare:

- Nell'ufficio informazioni e nella biglietteria dell'autostazione di p.za Cittadella;
- Presso l'URP del Comune di Piacenza;
- Presso l'URPEL della Provincia di Piacenza;
- Sul sito Internet istituzionale dell'Agenzia;
- In una lettera da recapitare a tutti gli utenti abbonati maggiorenni;

con il quale si assegna un termine di 30 giorni a tutti gli interessati di cui al terzo comma dell'art. 4, lettera b) per avanzare la propria candidatura a componente il Comitato, previa attestazione circa l'insussistenza delle cause di incapacità e incompatibilità di cui al successivo art.6 e dichiarazione della qualificata competenza.

4. Allo scadere del termine di presentazione delle candidature, in seduta pubblica, alla presenza di un legale rappresentante dell'Agenzia. L'Agenzia, al fine di procedere alla costituzione del Comitato nei termini numerici e rappresentativi sopra previsti, procederà all'estrazione per singoli elenchi di nominativi raggruppati per tipologie di componenti. Ultimate le operazioni, l'Agenzia nominerà il Comitato così come definito dalle operazioni sopra descritte e ne ufficializzerà la costituzione secondo quanto previsto al successivo art.7.

5. Per la prima costituzione e per la fase transitoria si prevede che il Comitato abbia una durata di 12 mesi, periodo necessario per una concreta esperienza di funzionamento, al fine di verificare la migliore rispondenza delle norme e procedure di cui al regolamento interno come prescritto al successivo art.14.

8. Sono fatte salve le responsabilità penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000.

Articolo 6 ***Incapacità ed incompatibilità***

1. Non possono essere nominati componenti del Comitato:

- a) i membri del Parlamento nazionale od europeo, i componenti della Giunta o del Consiglio della Regione Emilia Romagna, i Sindaci, i Presidenti, i componenti delle Giunte, i Consiglieri ed i dipendenti di ogni Amministrazione locale che esercitino il loro mandato nell'ambito territoriale nel quale l'Agenzia svolge i propri servizi;
- b) gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti delle Agenzie per i servizi pubblici site nella Regione Emilia Romagna, dei gestori del servizio di trasporto pubblico automobilistico e dei gestori di ogni altro servizio di cui l'Agenzia abbia eventualmente assunto la funzione di rappresentanza unitaria dei comuni;
- c) i magistrati anche onorari di ogni giurisdizione, ordine e grado;
- d) gli avvocati ed i procuratori dello Stato;
- e) gli appartenenti alla Polizia di Stato ed alle altre forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

2. I componenti del Comitato non possono, a pena di decadenza, avere interessi diretti o indiretti o intrattenere rapporti di natura economica o professionale, a qualunque titolo, con l'Agenzia, nonché con gli Enti gestori dei servizi di mobilità presenti sul territorio della regione e con le società da questi direttamente o indirettamente controllate o a questi collegate.

L'insussistenza delle predette cause di incapacità e/o incompatibilità dovrà constare da apposita dichiarazione sottoscritta dagli interessati, da rendere in sede di proposizione della propria candidatura.

3. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente dello stesso, nonché al Presidente dell'Agenzia, il sopravvenire di situazioni e circostanze che possano configurare cause di incapacità e/o incompatibilità, anche diverse da quelle di cui ai commi precedenti.

Articolo 7

Nomina, sostituzione dei rappresentanti e costituzione del Comitato

1. La sostituzione dei Componenti nominati avverrà secondo il regolamento interno da adottarsi ai sensi del successivo art.14.

Concluse le procedure di nomina di cui all'art. 5, nei trenta giorni successivi, l'Agenzia provvede a ufficializzare la costituzione del Comitato mediante atto deliberativo del proprio Consiglio d'Amministrazione.

Dell'avvenuta costituzione del Comitato verrà inoltre data comunicazione all'Agenzia dei Trasporti della Regione Emilia Romagna.

2. La stessa forma di cui al primo comma del presente articolo verrà adottata per tutte le successive nomine o sostituzioni.

TEMPI AGENZIA S.p.A.

Sede Legale: Via Arda, 21 - 29100 Piacenza

Presidenza, Direzione, Amministrazione: Via G. Taverna, 76 – 29100 Piacenza

Tel. 0523 385 268 – Fax. : 0523 33 76 74 – info@tempiagenzia.it

C.F., P.IVA e N. Reg. Imprese di Piacenza: 01385770332

R.E.A. di Piacenza n. 157957 – Capitale Sociale: € 5.130.180,00

TITOLO III

DURATA DEL COMITATO E PERMANENZA IN CARICA DEI COMPONENTI

Articolo 8

Durata del Comitato e rieleggibilità dei componenti

1. Il Comitato consultivo degli utenti si rinnova ogni tre anni.
2. I componenti del Comitato sono rinnovabili una sola volta consecutiva.

Articolo 9

Decorrenza di esercizio delle attribuzioni dei componenti e prorogatio

1. I componenti del Comitato esercitano le loro attribuzioni fin dalla prima adunanza, che avviene su convocazione dell'Agenzia entro trenta giorni dalla nomina, e rimangono in carica fino alla data di pubblicazione di nomina dei componenti del nuovo Comitato, ancorché sia già maturato il termine triennale di cui all'art. 8 ovvero annuale nel caso dei componenti il primo Comitato.
2. Il componente che senza giustificato motivo non partecipi a tre adunanze consecutive del Comitato decade dall'incarico. La causa di decadenza è comunicata dal Presidente del Comitato all'Agenzia.
3. Della sua sostituzione viene data notizia ai sensi e con le modalità di cui all'art.7.

Articolo 10

Dimissioni dei componenti del Comitato

1. I componenti del Comitato possono in qualunque tempo dimettersi dall'ufficio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato, che le trasmette all'Agenzia.
2. L'Agenzia dichiara sciolto il Comitato in caso di dimissioni congiunte ovvero contestuali, ancorché rese con atto separato, di almeno 5 dei componenti. In tal caso il Comitato dimissionario resta comunque in carica al solo fine di garantire l'effettuazione delle operazioni di rinnovo del Comitato stesso.

TITOLO IV ADUNANZE DEL COMITATO

Articolo 11 *Elezione del Presidente*

1. Nella prima adunanza il Comitato è legalmente costituito con l'intervento di almeno 7 dei propri membri.
In tale sede provvede ad eleggere nel proprio seno il Presidente con la maggioranza semplice dei votanti.

Articolo 12 *Convocazione e funzionamento del Comitato*

1. Il Comitato è convocato ed esplica le proprie funzioni secondo quanto disposto dal proprio regolamento interno.
Delle convocazioni è comunque dato avviso all'Agenzia, la quale ha diritto a partecipare alle relative sessioni con almeno due propri designati, con diritto di intervento ma senza diritto di voto.
I verbali delle adunanze devono constare per iscritto.
Negli stessi devono essere indicati i nomi dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, gli elementi essenziali delle discussioni e delle decisioni prese nonché le dichiarazioni a verbale.
I verbali sono raccolti e conservati a cura del Presidente del Comitato stesso, che ne è responsabile nei confronti dell'Agenzia, alla quale dovrà esserne sempre trasmessa copia.

2. Le adunanze del Comitato sono pubbliche.

Articolo 13 *Sede del Comitato*

1. In ottemperanza al disposto di cui all'art. 2, comma 4, del presente regolamento, l'Agenzia provvede a dotare il Comitato di una sede idonea e funzionale per le adunanze, da individuarsi nel territorio comunale del capoluogo di Provincia.

TITOLO V DISPOSIZIONE TRANSITORIA E FINALE

Articolo 14 *Regolamento di organizzazione e procedurale*

1. Il Comitato propone, entro due mesi dalla seduta d'insediamento, un proprio regolamento interno di organizzazione e procedurale, nel rispetto delle norme di legge e di cui al presente regolamento. Tale regolamento interno dovrà essere trasmesso al Consiglio di Amministrazione per la sua approvazione, nonché ogni altra modifica successiva.